

CONTENZIOSO

Niente responsabilità solidale per gli eredi per imposta di registro

di **Luigi Ferrajoli**

Gli

eredi rispondono del debito del defunto verso il Fisco relativo all'**imposta di registro** solo pro quota e non in solido.

E' quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la **sentenza n. 22426/2014** nella quale è stato specificato che il **principio della corresponsabilità solidale** degli eredi per i debiti tributari previsto in relazione alle imposte dirette sui redditi non è applicabile in **via analogica** alla fattispecie dell'imposta di registro.

La vicenda ha avuto origine da un **atto di liquidazione** per imposta di registro impugnato senza successo da un contribuente che, successivamente, era deceduto.

L'agente per la riscossione Equitalia Gerit S.p.a. ha quindi notificato agli eredi la **cartella esattoriale** nella quale ha richiesto il pagamento dell'intero debito **in via solidale**; una degli eredi ha proposto **opposizione** avverso la cartella ma il ricorso è stato respinto sia in primo che in secondo grado.

L'erede ha quindi proposto

ricorso per Cassazione avverso la sentenza di secondo grado eccependo, tra l'altro, la violazione e falsa applicazione dell'art. 65 del D.P.R. 600/1973 e del combinato disposto degli artt. 752, 754 e 1295 Cod. Civ.

Secondo la ricorrente infatti, non trattandosi nel caso in esame né di imposte dirette, né di imposta di successione, bensì di

debito ereditario conseguente al recupero nei confronti del *de cuius* della maggiore imposta di registro, sarebbe risultata applicabile la **regola generale di cui all'art. 1295 Cod. Civ.** (“

Divisibilità tra gli eredi”) che prevede che “

Salvo patto contrario, l'obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei

creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote”.

La contribuente formulava quindi il seguente quesito di diritto: “
*Se in materia di imposte indirette, ed in particolare di **imposta di registro**, esiste un principio generale che imponga la **solidarietà tributaria** tra gli eredi del debitore principale, ovvero se trovi **applicazione analogica** il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, dettato in tema di imposte dirette sui redditi. In caso contrario, atteso che nulla prevede sul punto il D.P.R. n. 131 del 1986, se trova applicazione la **disciplina dettata dal codice civile** e segnatamente il combinato disposto di cui gli artt. 752, 754 e 1295 cod. civ. laddove prevede la responsabilità pro quota degli eredi per i debiti del de cuius”.*

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso precisando che nel caso in esame doveva applicarsi la regola generale della **ripartizione dei debiti ereditari pro quota** di cui agli artt. 752 e 1295 Cod. Civ. non essendovi norme speciali derogatorie di tale previsione.

Secondo la Suprema Corte, infatti, alla fattispecie in esame non sarebbe “
*applicabile la **regola speciale** della solidarietà dei coeredi di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65, soltanto predisposta per i debiti contratti dal de cuius relativamente al **mancato pagamento delle imposte sui redditi**; non essendo altresì applicabile la regola speciale della solidarietà dei coeredi contenuta al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 36, soltanto predisposta per il pagamento dell'**imposta di successione**; non essendo infine applicabile la **speciale regola della solidarietà** di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57, che non riguarda i coeredi del debitore solidale dell'imposta di registro”.*

I Giudici di legittimità hanno inoltre deciso il ricorso nel merito statuendo la **riduzione del debito** portato dalla cartella di pagamento impugnata **nella misura pari alla quota ereditaria della ricorrente**.

La
Suprema Corte si era peraltro già espressa in modo analogo nella **sentenza n. 780/2011** con riferimento ad una fattispecie riguardante la liquidazione dell'imposta Invim: in tale occasione la Cassazione aveva osservato che nella disciplina della predetta imposta vigeva la **regola prevista dall'art. 26 del D.P.R. 643/1972** che limitava la **solidarietà** agli alienanti ed ai beneficiari del trasferimento di ciascun immobile, dovendosi quest'ultima categoria ritenersi riferita all'ipotesi di trasferimenti a titolo gratuito e pertanto, anche in quel caso, il **coerede** rispondeva del tributo non versato dal *de cuius* solo **nei limiti della propria quota di eredità**.

Il principio affermato dalla Corte di Cassazione nelle sentenze in commento risulta

particolarmente

rilevante, in quanto può trovare applicazione per tutte quelle

imposte per le quali non è espressamente prevista la solidarietà dei coeredi, tra le quali si annoverano, in particolare Iva, Imu e Tasi